

Milano, 26 gennaio 2016

REGIME DEI FORFETTARI – NOVITA' 2016

I traduttori ed interpreti che svolgano o intendano svolgere la loro attività, possono essere interessati al regime forfetario di determinazione del reddito, regime che ha subito importanti modifiche con la legge di stabilità del 2016.

DESCRIZIONE DEL REGIME FORFETTARIO

E' un regime che prevede modalità semplificate di determinazione del reddito e di tassazione, comporta semplificazioni ai fini IVA e l'esenzione dall'IRAP ed è utilizzabile sia da soggetti che iniziano una nuova attività sia da coloro che sono già in attività.

REQUISITI PER POTER ACCEDERE AL REGIME E PER POTERVI PERMANERE

Le condizioni e i requisiti previsti per l'accesso e la permanenza nel nuovo regime forfetario 2016 sono:

- non aver conseguito (o prevedere di conseguire in caso di inizio attività) ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell'allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del **codice Ateco** di riferimento (per i traduttori e interpreti il limite è pari ad euro 30.000)
- non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;
- non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.

Sono esclusi, invece, dall'accesso alla partita IVA con il regime forfetario 2016 i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito;
- contribuenti non residenti, salvo che non si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si assicurino un elevato scambio di informazioni;
- contribuenti che come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO E ALIQUOTA

Il regime prevede, anziché la modalità ordinaria, la determinazione forfetaria del reddito applicando un coefficiente di redditività, che per i traduttori e interpreti è pari al 78% dei compensi o ricavi conseguiti, o, in altre parole, il reddito imponibile è pari al prodotto fra il fatturato realizzato ed il coefficiente di redditività.

Sull'imponibile così determinato si applica:

- l'aliquota dell'**imposta sostitutiva** al 5% (ricorrendo i presupposti sottodescritti) per i primi 5 anni (per coloro che hanno iniziato l'attività nel 2015 optando per il regime forfettario, possono applicare l'aliquota del 5% per gli anni 2016-2019).;
- dal sesto anno l'aliquota dell'imposta sostitutiva sale al 15%.

L'imposta sostitutiva è l'unica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfettario e sostituisce l'IRPEF (ordinaria e addizionali) e l'IRAP; l'IVA non è dovuta.

Per poter accedere all'aliquota agevolata del 5% è però indispensabile che:

- nel triennio precedente (2013-2015) non deve essere stata svolta dal contribuente attività di impresa o lavoro autonomo nemmeno in forma di partecipazione a società di persone o impresa familiare;
- la nuova attività non deve essere la mera prosecuzione di quella svolta in precedenza quale lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui essa consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di un'arte o di una professione;
- in caso di prosecuzione di un'attività svolta in precedenza da un'altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di inizio della nuova impresa, non sia superiore ai limiti indicati per poter accedere o permanere nel regime.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Dal punto di vista previdenziale il regime forfettario prevede che i contributi INPS siano calcolati sul reddito determinato a forfait in base ai criteri fiscali.

Per le ditte individuali è stata prevista la riduzione del 35% dei contributi minimi dovuti dagli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti. Di conseguenza, i contribuenti che apriranno una partita IVA per lo svolgimento di un'attività di impresa dovranno versare un minimale ridotto del 35% (quindi non si applicherà più il minimale INPS previsto in precedenza per artigiani e commercianti in regime ordinario) più la quota proporzionale calcolata sul reddito determinato a forfait.

Per i lavoratori autonomi non iscritti ad alcun albo professionale e titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS l'aliquota contributiva viene confermata al **27,72%** anche per il 2016. Il blocco riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS professionisti senza cassa. Dal 1° gennaio 2016 **augmenta dal 23,50% al 24%**, invece, l'aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.